APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 9

(1) Le disposizioni degli articoli 7 e 8 si applicano anche per le prestazioni in natura dell'assistenza in caso di parto. Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati sono autorizzate a stabilire accordi sulla reciproca corresponsione delle prestazioni in denaro dell'assistenza in caso di parto.

(2) Per le prestazioni dell'assistenza in caso di parto, il consenso al trasferimento della residenza puo' essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it